

# Gazzetta ufficiale

# L 182

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

54° anno

12 luglio 2011

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer in materia di cooperazione scientifica e tecnologica** ..... 1

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell'allegato III A <sup>(1)</sup>** ..... 2
- ★ **Regolamento (UE) n. 665/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia <sup>(1)</sup>** ..... 5
- ★ **Regolamento (UE) n. 666/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini <sup>(1)</sup>** ..... 8

Regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 10

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/407/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 giugno 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE** ..... 12

2011/408/UE:


- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2011, che stabilisce norme e procedure semplificate sui controlli sanitari di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia <sup>(1)</sup>** ..... 24

2011/409/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2011, sulla posizione che l'Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera riguardo al suo regolamento interno, da stabilirsi in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in merito all'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e alle misure doganali di sicurezza** ..... 28

2011/410/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 7 luglio 2011, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese (BCE/2011/10)** ..... 31



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

**Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer in materia di cooperazione scientifica e tecnologica**

L'accordo tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer in materia di cooperazione scientifica e tecnologica <sup>(1)</sup>, firmato il 3 giugno 2010, è entrato in vigore, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del medesimo, il 28 giugno 2011.

---

<sup>(1)</sup> GU L 245 del 17.9.2010, pag. 2.

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2011

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell'allegato III A**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La Finlandia ha presentato una richiesta alla Commissione affinché siano prese in considerazione, per l'inclusione nell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, le miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea.
- (2) Il Regno Unito ha presentato una richiesta alla Commissione affinché siano prese in considerazione, per l'inclusione nell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, le miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea.
- (3) La Commissione ha ricevuto osservazioni da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia e Svezia in merito all'ammissibilità della miscelazione di rifiuti corrispondenti a diversi trattini o sottotratteggi delle voci B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 e B3050 della convenzione di Basilea ai fini dell'inclusione nell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006. Tenendo conto di tali osservazioni, la Commissione ha selezionato un elenco di miscele di rifiuti classificati in una stessa voce della convenzione di Basilea ai fini dell'inclusione nell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006.
- (4) La Commissione ha esaminato le richieste di Finlandia e Regno Unito e le osservazioni degli Stati membri e, sulla base di tale valutazione, è stato selezionato un elenco di

miscele di rifiuti classificati in singole voci della convenzione di Basilea ai fini dell'inclusione nell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006.

- (5) È opportuno chiarire quali siano le procedure applicabili alle spedizioni di miscele di rifiuti classificati in una stessa voce della convenzione di Basilea. Per consentire l'esportazione di talune di tali miscele verso paesi non soggetti alla decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE, relativa alla revisione della decisione OCSE (92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero («la decisione OCSE»), in base agli obblighi generali di informazione previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006, è necessario un periodo transitorio nel quale tali paesi possano comunicare alla Commissione se le miscele stesse siano ivi esportabili indicando, se del caso, le procedure di controllo applicabili.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, nel caso di esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE, il punto 3 dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, come modificato dal presente regolamento, esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2012.

<sup>(1)</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

L'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è modificato come segue:

1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le miscele di rifiuti indicate di seguito sono ricomprese nel presente allegato:

- a) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;
- b) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;
- c) miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;
- d) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;
- e) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si applicano alle esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE.»

2) è aggiunto il punto 3 seguente:

«3. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotratini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:

- a) miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;
  - b) miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;
  - c) miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;
  - d) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come "Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati";
  - e) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come "Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione";
  - f) miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come "Perfluoro alcossi alcano";
  - g) miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspato, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);
  - h) miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;
  - i) miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;
  - j) miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.»
-

## REGOLAMENTO (UE) N. 665/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2011

**concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità».
- (3) Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informarne senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) I tre pareri cui si fa riferimento nel presente regolamento sono relativi a domande riguardanti indicazioni relative alla riduzione dei rischi di malattia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (6) In seguito a una domanda della società Wrigley GmbH, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere su un'indicazione sulla salute relativa agli effetti della gomma da masticare senza zucchero e alla riduzione del rischio di demineralizzazione dei denti (domanda FSA-Q-2010-00119) <sup>(2)</sup>. L'in-

dicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Masticare gomma da masticare senza zucchero rimineralizza lo smalto e riduce il rischio di carie dentaria».

- (7) In base ai dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri il 1° ottobre 2010, che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di gomma da masticare senza zucchero e l'effetto indicato. Un'indicazione sulla salute che riflette tale conclusione deve quindi essere considerata conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed essere inserita nell'elenco dell'Unione europea delle indicazioni consentite.
- (8) In seguito a una domanda della società Wrigley GmbH, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere su un'indicazione sulla salute relativa agli effetti della gomma da masticare senza zucchero e alla neutralizzazione degli acidi della placca, che riduce il rischio di carie dentaria (domanda EFSA-Q-2010-00120) <sup>(3)</sup>. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Masticare gomma da masticare senza zucchero neutralizza gli acidi della placca e riduce il rischio di carie dentaria».
- (9) In base ai dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri il 1° ottobre 2010, che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di gomma da masticare senza zucchero e l'effetto indicato. Un'indicazione sulla salute che riflette tale conclusione può quindi essere considerata conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed essere inserita nell'elenco dell'Unione europea delle indicazioni consentite.
- (10) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che il parere favorevole all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute contiene determinati dettagli. I dettagli relativi all'indicazione autorizzata devono essere riportati nell'allegato I del presente regolamento e comprendono, a seconda dei casi, la formulazione riveduta dell'indicazione, le condizioni d'uso specifiche dell'indicazione e, se applicabile, le condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare, in conformità alle norme del regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con il parere dell'Autorità.

<sup>(1)</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.<sup>(2)</sup> The EFSA Journal 2010; 8(10):1775.<sup>(3)</sup> The EFSA Journal 2010; 8(10):1776.

- (11) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di far sì che le indicazioni sulla salute siano veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, e che a questo riguardo siano prese in considerazione la formulazione e la presentazione di tali indicazioni. Quindi, se un'indicazione è formulata in modo da avere per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, perché asserisce l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, deve essere soggetta alle stesse condizioni d'uso indicate nell'allegato I.
- (12) In seguito a una domanda della società GP International Holding BV, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere in merito all'indicazione sulla salute relativa agli effetti di OPC Premium<sup>TM</sup> sulla riduzione del rischio di insufficienza venosa cronica (domanda EFSA-Q-2009-00751) <sup>(1)</sup>. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «È dimostrato che OPC Plus favorisce la microcircolazione e può quindi ridurre il rischio di insufficienza venosa cronica».
- (13) In base ai dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri il 7 settembre 2010, che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di OPC Plus e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono state stabilite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti commercializzati nell'Unione europea alle condizioni specificate nell'allegato stesso.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 sono inserite nell'elenco dell'Unione europea delle indicazioni consentite di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

#### Articolo 2

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato II del presente regolamento non è inserita nell'elenco dell'Unione europea delle indicazioni consentite di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011.

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> The EFSA Journal 2010; 8(7):1691.

ALLEGATO I

INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Indirizzo del richiedente	Elemento nutritivo, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Riferimento del parere EFSA
Indicazione sulla salute ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), relativa alla riduzione dei rischi di malattia	Wrigley GmbH, Scientific and Regulatory Affairs EMEA, Bibergerstr. 18, 82008 Unterhaching, Germania	Gomma da masticare senza zucchero	La gomma da masticare senza zucchero aiuta a ridurre la demineralizzazione dei denti. La demineralizzazione dei denti è un fattore di rischio nello sviluppo della carie dentaria.	Il consumatore deve essere informato del fatto che l'effetto benefico è ottenuto masticando 2-3 g di gomma da masticare senza zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i pasti.		Q-2010-00119
Indicazione sulla salute ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), relativa alla riduzione dei rischi di malattia	Wrigley GmbH, Scientific and Regulatory Affairs EMEA, Bibergerstr. 18, 82008, Unterhaching, Germania	Gomma da masticare senza zucchero	La gomma da masticare senza zucchero aiuta a neutralizzare gli acidi della placca. Gli acidi della placca sono un fattore di rischio nello sviluppo della carie dentaria.	Il consumatore deve essere informato del fatto che l'effetto benefico è ottenuto masticando 2-3 g di gomma da masticare senza zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i pasti.		Q-2010-00120

ALLEGATO II

INDICAZIONE SULLA SALUTE RESPINTA

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Elemento nutritivo, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Indicazione sulla salute ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), relativa alla riduzione dei rischi di malattia	OPC Plus	È dimostrato che OPC Plus favorisce la microcircolazione e può quindi ridurre il rischio di insufficienza venosa cronica	Q-2009-00751

**REGOLAMENTO (UE) N. 666/2011 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 2011****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità».
- (3) Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda di Synbiotec S.r.l., presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità è stata invitata a esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti della sostanza Synbio sul mantenimento e sul miglioramento del benessere intestinale (domanda n.

EFSA-Q-2009-00889) <sup>(2)</sup>. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Synbio permane nel tratto intestinale e ne favorisce la naturale regolarità contribuendo a mantenere e a migliorare il benessere intestinale dell'uomo».

- (6) Il 27 settembre 2010 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Synbio e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (7) In seguito alla domanda di MILTE ITALIA S.p.a., presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità è stata invitata a esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti della sostanza Silymarin BIO-C® sull'aumento della produzione di latte materno (domanda EFSA-Q-2009-00957) <sup>(3)</sup>. L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «Indicato per il miglioramento della produzione fisiologica di latte materno durante l'allattamento al seno».
- (8) Il 28 settembre 2010 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Silymarin BIO-C® e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (9) Tutte le indicazioni sulla salute oggetto del presente regolamento sono indicazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 che possono beneficiare del periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 5, di detto regolamento. Poiché l'Autorità ha concluso che non sono stati stabiliti rapporti di causa-effetto tra i prodotti alimentari e gli effetti rispettivamente indicati, le due indicazioni non sono conformi al regolamento (CE) n. 1924/2006 e non possono quindi beneficiare del periodo di transizione previsto nell'articolo citato.

<sup>(1)</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.<sup>(2)</sup> The EFSA Journal 2010; 8(9):1773.<sup>(3)</sup> The EFSA Journal 2010; 8(9):1774.

(10) Al fine di garantire il pieno rispetto del presente regolamento, gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali competenti devono prendere i provvedimenti necessari per far sì che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i prodotti recanti le indicazioni sulla salute che figurano nel suo allegato non siano più presenti sul mercato.

(11) Nel definire le misure di cui al presente regolamento si è tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2. I prodotti recanti tali indicazioni sulla salute, immessi sul mercato o etichettati in una data precedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento, possono tuttavia restare sul mercato per un periodo massimo di sei mesi a decorrere da tale data.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

#### ALLEGATO

#### INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Rif. del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Synbio	Synbio permane nel tratto intestinale e ne favorisce la naturale regolarità contribuendo a mantenere e a migliorare il benessere intestinale dell'uomo	Q-2009-00889
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati	Silymarin BIO-C®	Indicato per il miglioramento della produzione fisiologica di latte materno durante l'allattamento al seno	Q-2009-00957

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 667/2011 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	EC	20,9	
	MK	47,5	
	ZZ	34,2	
0707 00 05	TR	100,3	
	ZZ	100,3	
0709 90 70	AR	27,2	
	EC	26,5	
	TR	110,5	
	ZZ	54,7	
0805 50 10	AR	61,3	
	BR	42,9	
	TR	64,0	
	UY	70,0	
	ZA	65,2	
	ZZ	60,7	
0808 10 80	AR	133,8	
	BR	94,4	
	CA	106,0	
	CL	99,0	
	CN	87,0	
	EC	60,7	
	NZ	111,8	
	US	173,6	
	UY	50,2	
	ZA	96,4	
	ZZ	101,3	
	0808 20 50	AR	99,9
		AU	75,6
CL		112,0	
CN		81,6	
NZ		131,8	
ZA		114,1	
ZZ		102,5	
0809 10 00	TR	246,4	
	XS	101,8	
	ZZ	174,1	
0809 20 95	CL	298,8	
	SY	253,3	
	TR	280,6	
	ZZ	277,6	
0809 40 05	BA	70,7	
	EC	75,9	
	ZZ	73,3	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2011

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE

(2011/407/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo sullo spazio economico europeo («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di sicurezza sociale e il protocollo 37 contiene un elenco dei comitati a cui gli Stati EFTA partecipano.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati <sup>(3)</sup>, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(4)</sup>. È opportuno integrare altresì una serie di decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa. È opportuno inoltre modificare il protocollo 37 inserendo nel suo elenco dei comitati la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita dal regolamento (CE) n. 883/2004.

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo unico*

La posizione che l'Unione deve adottare nel Comitato misto SEE in merito ad una modifica prevista dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 giugno 2011.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

RÉTHELYI M.

<sup>(1)</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

PROGETTO DI  
**DECISIONE N. .../2011 DEL COMITATO MISTO SEE**  
 del ...

**che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo sullo Spazio economico europeo quale modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo») è stato modificato dalla decisione n. .../... del Comitato misto SEE del ...<sup>(1)</sup>.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. .../... del Comitato misto SEE del ...<sup>(2)</sup>.
- (3) È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale<sup>(3)</sup>.
- (4) È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati<sup>(4)</sup>.
- (5) È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale<sup>(5)</sup>.
- (6) È opportuno integrare nell'accordo la decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(6)</sup>.
- (7) È opportuno integrare nell'accordo la decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza<sup>(7)</sup>.
- (8) È opportuno integrare nell'accordo la decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(8)</sup>.
- (9) È opportuno integrare nell'accordo la decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari<sup>(9)</sup>.
- (10) È opportuno integrare nell'accordo la decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale<sup>(10)</sup>.
- (11) È opportuno integrare nell'accordo la decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale<sup>(11)</sup>.
- (12) È opportuno integrare nell'accordo la decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti<sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L ...

<sup>(2)</sup> GU L ...

<sup>(3)</sup> GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

<sup>(5)</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

<sup>(9)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.

<sup>(10)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

<sup>(11)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

<sup>(12)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

- (13) È opportuno integrare nell'accordo la decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia <sup>(1)</sup>.
- (14) È opportuno integrare nell'accordo la decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia <sup>(2)</sup>.
- (15) È opportuno integrare nell'accordo la decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (16) È opportuno integrare nell'accordo la decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico <sup>(4)</sup>.
- (17) È opportuno integrare nell'accordo la decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente <sup>(5)</sup>.
- (18) È opportuno integrare nell'accordo la decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (19) È opportuno integrare nell'accordo la raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri <sup>(7)</sup>.
- (20) È opportuno integrare nell'accordo la raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione ap-
- plicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza <sup>(8)</sup>.
- (21) È opportuno integrare nell'accordo la raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente <sup>(9)</sup>.
- (22) Per il buon funzionamento dell'accordo, è opportuno modificare il relativo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita dal regolamento (CE) n. 883/2004, ed è opportuno modificare l'allegato VI onde specificare le procedure di associazione con tale commissione e gli organismi ad essa collegati.
- (23) Il regolamento (CE) n. 883/2004 abroga il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio <sup>(10)</sup>, che è integrato nell'accordo e dovrebbe essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.
- (24) A decorrere dal 1° maggio 2010, il regolamento (CE) n. 987/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio <sup>(11)</sup>, che è integrato nell'accordo e dovrebbe essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso.
- (25) Tutti gli atti delle rubriche «Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto» e «Atti di cui le parti contraenti prendono atto» sono obsoleti e dovrebbero essere quindi abrogati ai sensi dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Il testo del punto 5 «Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti» del protocollo 37 dell'accordo che contiene l'elenco di cui all'articolo 101 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

<sup>(5)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

<sup>(7)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47.

<sup>(8)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

<sup>(9)</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

<sup>(10)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

<sup>(11)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

«Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]».

*Articolo 3*

I testi dei regolamenti (CE) n. 883/2004, (CE) n. 987/2009 e (CE) n. 988/2009, delle decisioni A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 e U3 e delle raccomandazioni P1, U1 e U2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il ... .

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente

I segretari  
del Comitato misto SEE

---

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO  
DELLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...

Il testo dell'allegato VI dell'accordo è sostituito dal seguente:

«INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- riferimenti a territori o lingue della CE,
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri della CE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- riferimenti a procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

- I. Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del protocollo 1, si intende che i termini "Stato membro" o "Stati membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti della CE, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- II. Nell'applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato ai fini dell'accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione CE, e i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione dei conti e alla Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati, entrambe facenti capo a detta Commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della parte VII dell'accordo.

I. COORDINAMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA SOCIALE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **32004 R 0883**: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), quale modificato da:
  - **32009 R 0988**: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così adattate:

- a) all'articolo 87, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase, sono applicabili al Liechtenstein al più tardi dal 1<sup>o</sup> maggio 2012.»;

- b) all'allegato I, sezione I, è aggiunto quanto segue:

«ISLANDA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.

LIECHTENSTEIN

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla concessione di anticipi sugli assegni alimentari del 21 giugno 1989, come modificata.

NORVEGIA

Anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli ai sensi della legge sugli anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli n. 2 del 17 febbraio 1989.»;

c) all'allegato I, sezione II, è aggiunto il seguente:

“ISLANDA

Assegni forfettari destinati a compensare il costo dell'adozione internazionale ai sensi della legge sugli assegni di adozione n. 152/2006.

NORVEGIA

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali”;

d) all'allegato II è aggiunto il seguente:

“ISLANDA — DANIMARCA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

ISLANDA — NORVEGIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — DANIMARCA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

NORVEGIA — SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.);”;

e) all'allegato III è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

NORVEGIA”;

f) all'allegato IV è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

LIECHTENSTEIN”;

g) all'allegato VIII, parte 1, è aggiunto quanto segue:

“ISLANDA

Tutte le domande presentate nell'ambito del regime di base per le pensioni di vecchiaia e del regime a prestazione definita dei funzionari statali.

## LIECHTENSTEIN

Tutte le domande di pensioni ordinarie di vecchiaia, reversibilità e invalidità nonché di pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale purché i regolamenti del rispettivo fondo pensioni non contengano disposizioni in materia di riduzione.

## NORVEGIA

Tutte le domande di pensioni di vecchiaia, tranne quelle indicate all'allegato IX”;

h) all'allegato VIII, parte 2, è aggiunto quanto segue:

## “ISLANDA

Regime di pensioni di vecchiaia dei dipendenti.

## LIECHTENSTEIN

Pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale.”;

i) all'allegato IX, sezione I, è aggiunto quanto segue:

## “ISLANDA

Pensione per i minori ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007 e pensione per i minori ai sensi della legge sull'assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.”;

j) all'allegato IX, sezione II, è aggiunto quanto segue:

## “ISLANDA

Pensione di invalidità sotto forma di pensione di base, complemento di pensione e complemento di pensione legato all'età ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.

Pensione di invalidità ai sensi della legge sull'assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.

## NORVEGIA

Pensioni norvegesi di invalidità, anche quando convertite in pensioni di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile e tutte le pensioni (di reversibilità e di vecchiaia) proporzionali al reddito di una persona deceduta.”;

k) all'allegato X è aggiunto quanto segue:

## “LIECHTENSTEIN

a) assegni per i non vedenti (legge sull'erogazione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970, come modificata);

b) assegni di maternità (legge sull'erogazione di assegni di maternità del 25 novembre 1981, come modificata);

c) prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein (legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein del 10 dicembre 1965, come modificata).

## NORVEGIA

a) pensione complementare minima garantita ai disabili dalla nascita o dai primi anni di vita ai sensi della legge nazionale sulla previdenza;

b) sussidi speciali in conformità con la legge n. 21, del 29 aprile 2005, relativa all'indennità supplementare per le persone che risiedono per brevi periodi in Norvegia.”;

l) all'allegato XI è aggiunto quanto segue:

## “ISLANDA

1. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati EFTA hanno diritto a una pensione sociale islandese solo qualora risiedano in Islanda da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d'età previsti dalla legislazione islandese.

b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale islandese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata in Islanda, né agli studenti o ai loro familiari.

2. Qualora l'attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica il presente regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica il presente regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

#### LIECHTENSTEIN

1. Assicurazione obbligatoria nell'ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein per le prestazioni in natura ('Krankenpflegeversicherung') e eventuali esenzioni:

- a) le disposizioni giuridiche del Liechtenstein che disciplinano l'assicurazione malattia obbligatoria per le prestazioni in natura si applicano alle seguenti persone non residenti in Liechtenstein:

- i) le persone soggette alle disposizioni legali del Liechtenstein in virtù del titolo II del regolamento;

- ii) le persone per le quali il Liechtenstein si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;

- iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione del Liechtenstein;

- iv) familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) oppure di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo residente in Liechtenstein che è assicurato nell'ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein;

- v) familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato residente in Liechtenstein che è assicurato nell'ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein.

Sono considerate familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza;

- b) le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per le prestazioni in natura se e finché risiedono in Austria e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia in virtù di un regime di assicurazione malattia legale o equivalente. L'esenzione non può essere revocata tranne in caso di cambiamento del datore di lavoro.

Detta richiesta

- i) dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Liechtenstein; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione. Le persone già assicurate in Austria al momento dell'entrata in vigore del regolamento nel SEE sono considerate esentate dall'assicurazione obbligatoria del Liechtenstein per le prestazioni in natura;

- ii) vale per tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

2. Le persone che lavorano ma non risiedono in Liechtenstein e che sono coperte da un'assicurazione legale o equivalente nel loro Stato di residenza in virtù del paragrafo 1, lettera b), e i loro familiari beneficiano delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante il soggiorno in Liechtenstein.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Liechtenstein, l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.

4. Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche del Liechtenstein in virtù del titolo II del regolamento è assoggettata, ai fini dell'assicurazione malattia, alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del paragrafo 1, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi al 50 % tra l'assicuratore del Liechtenstein contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattia competente dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni in natura da parte dei due organismi. L'assicuratore del Liechtenstein contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.

## NORVEGIA

1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto a una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937 si applicano alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento a patto che abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro sedicesimo compleanno e anteriormente al 1° gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937.
2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, fatto salvo l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 987/2009, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica il presente regolamento, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.
3. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati EFTA hanno diritto a una pensione sociale norvegese solo qualora a titolo permanente risiedano in Norvegia da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d'età previsti dalla legislazione norvegese.  
b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale norvegese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata in Norvegia, né agli studenti o ai loro familiari.”

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, ALLA COMMISSIONE TECNICA PER L'ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI E ALLA COMMISSIONE DEI CONTI, ENTRAMBE FACENTI CAPO ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101 DELL'ACCORDO.

L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione europea, e alle riunioni della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e della Commissione dei conti, entrambe facenti capo alla Commissione amministrativa.

2. **32009 R 0987**: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così adattate:

- a) all'allegato 1 è aggiunto quanto segue:

## “ISLANDA — DANIMARCA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

## ISLANDA — LUSSEMBURGO

Convenzione del 30 novembre 2001 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.

## ISLANDA — FINLANDIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

## ISLANDA — SVEZIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

## ISLANDA — NORVEGIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

## NORVEGIA — DANIMARCA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

## NORVEGIA — LUSSEMBURGO

Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

## NORVEGIA — PAESI BASSI

Accordo del 23 gennaio 2007 sul rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogato in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

## NORVEGIA — PORTOGALLO

Intesa del 24 novembre 2000, a norma degli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, sulla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese di controllo medico-amministrative di cui al regolamenti suddetti.

## NORVEGIA — FINLANDIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

## NORVEGIA — SVEZIA

Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

## NORVEGIA — REGNO UNITO

Scambi di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997 riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli esami medici).";

b) all'allegato 3 è aggiunto quanto segue:

"NORVEGIA";

c) all'allegato 5 è aggiunto quanto segue:

"LIECHTENSTEIN

NORVEGIA".

## ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

- 3.1. **32010 D 0424(01)**: Decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).

- 3.2. **32010 D 0424(02)**: Decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).
- 4.1. **32010 D 0424(03)**: Decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106, 24.4.2010, pag. 9).
- 5.1. **32010 D 0424(04)**: Decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106, 24.4.2010, pag. 11).
- 6.1. **32010 D 0424(05)**: Decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).
- 6.2. **32010 D 0424(06)**: Decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17).
- 7.1. **32010 D 0424(07)**: Decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).
- 8.1. **32010 D 0424(08)**: Decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).
- 8.2. **32010 D 0424(09)**: Decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione S2 sono così adattate:

fatto salvo il punto 3.3.2 dell'allegato della decisione, gli Stati EFTA possono comunque inserire le stelle europee nelle tessere europee di assicurazione malattie da essi rilasciate.

- 8.3. **32010 D 0424(10)**: Decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).
- 9.1. **32010 D 0424(11)**: Decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42).
- 9.2. **32010 D 0424(12)**: Decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).
- 9.3. **32010 D 0424(13)**: Decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).

#### ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

- 10.1. **32010 H 0424(01)**: Raccomandazione P1, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47).

- 11.1. **32010 H 0424(02)**: Raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).
- 11.2. **32010 H 0424(03)**: Raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).

## II. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE

### ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

12. **398 L 0049**: Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).»
-

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

**che stabilisce norme e procedure semplificate sui controlli sanitari di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/408/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La Groenlandia figura nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del trattato di Lisbona. Conformemente all'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato»), l'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori d'oltremare e ad instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.
- (2) La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto che i controlli veterinari tra l'Unione e la Groenlandia per quanto riguarda i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro sottoprodotti e i prodotti derivati da tali sottoprodotti che sono considerati originari della Groenlandia conformemente all'allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare») <sup>(1)</sup>, nonché degli stessi prodotti che vengono introdotti in Groenlandia da paesi terzi, siano autorizzati conformemente alle norme sui controlli sanitari e veterinari applicabili agli scambi all'interno dell'Unione.
- (3) Il commercio di tali prodotti tra la Groenlandia e l'Unione dovrebbe pertanto avvenire nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza degli alimenti. Di conseguenza, la Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi a che le spedizioni nell'Unione di prodotti originari della Groenlandia siano conformi alle norme dell'Unione applicabili in ma-

teria di salute degli animali e sicurezza degli alimenti. In particolare, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti ammissibili dovrebbero essere registrati e inseriti in un elenco conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(2)</sup>.

- (4) I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontaliere della Groenlandia dovrebbero essere effettuati conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>. I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontaliere si dovrebbero svolgere in stretta collaborazione con i funzionari della dogana. Per semplificare tali compiti è opportuno fornire alle autorità competenti i riferimenti alla nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE <sup>(4)</sup>.
- (5) L'autorità competente della Groenlandia dovrebbe fornire ufficialmente garanzie alla Commissione sul controllo del rispetto delle norme dell'Unione e delle prescrizioni zoonutarie per i prodotti in questione. Tali garanzie dovrebbero riguardare, in particolare, il rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano <sup>(5)</sup>, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(6)</sup>, e della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie <sup>(7)</sup>. Tali garanzie dovrebbero contenere altresì un impegno a rispettare le norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(7)</sup> GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

- (6) La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti<sup>(1)</sup>, prevede l'elaborazione di piani nazionali di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura. Di conseguenza, occorre estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.
- (7) Al fine di consentire l'importazione nell'Unione europea dei prodotti contemplati dalla presente decisione originari della Groenlandia in conformità alle norme dell'Unione relative al commercio all'interno dell'Unione stabilite negli atti giuridici dell'Unione, nonché per garantire la sicurezza sanitaria dei prodotti in questione, la Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi a recepire e ad attuare le disposizioni pertinenti della normativa sanitaria dell'Unione in Groenlandia, prima della data di applicazione della presente decisione.
- (8) La Danimarca e la Groenlandia dovrebbero inoltre impegnarsi a garantire che le importazioni in Groenlandia da paesi terzi dei prodotti in questione siano conformi alle norme dell'Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza degli alimenti.
- (9) La direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(2)</sup>, dispone l'introduzione di un sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie al fine, in particolare, di facilitare lo scambio rapido di informazioni in materia di salute e benessere degli animali tra le autorità competenti (Traces). La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces<sup>(3)</sup>, prevede che gli Stati membri utilizzino Traces a partire dal 1° aprile 2004. Traces è essenziale ai fini dell'efficace controllo degli scambi commerciali di animali e prodotti d'origine animale; di conseguenza, lo si dovrebbe utilizzare per la trasmissione di dati sulla circolazione e sugli scambi commerciali di tali prodotti tra la Groenlandia e l'Unione.
- (10) I focolai di malattie degli animali di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità<sup>(4)</sup>, devono essere notificati alla Commissione attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) conformemente alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>. Per quanto riguarda i prodotti in questione, occorre estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.
- (11) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>(6)</sup> istituisce un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Per quanto riguarda i prodotti in questione, occorre estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.
- (12) Prima che la Groenlandia possa effettuare i controlli veterinari sui prodotti che sono importati in Groenlandia da paesi terzi, dovrebbe essere condotta un'ispezione dell'Unione in Groenlandia per verificare che uno o più posti d'ispezione frontalieri di tale paese siano conformi alle condizioni prescritte dalla direttiva 97/78/CE, dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi<sup>(7)</sup>, e dalla decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità<sup>(8)</sup>.
- (13) Qualora i risultati di detta ispezione siano positivi, è opportuno inserire uno o più posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces<sup>(9)</sup>. Al fine di garantire un controllo efficace dei prodotti contemplati dalla presente decisione introdotti in Groenlandia e nell'Unione, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dalla data in cui uno o più posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia sono aggiunti all'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.
- (14) La presente decisione lascia impregiudicate eventuali disposizioni relative all'importazione dei prodotti della pesca basate sul protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia allegato al trattato di Lisbona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce norme e procedure semplificate per l'applicazione dei controlli sanitari ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti («prodotti»), originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia da paesi terzi e successivamente importati dalla Groenlandia nell'Unione («prodotti provenienti dalla Groenlandia»).

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

<sup>(4)</sup> GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

<sup>(5)</sup> GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

<sup>(6)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

<sup>(8)</sup> GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

<sup>(9)</sup> GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «molluschi bivalvi»: i molluschi di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, sezione 2, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- b) «prodotti della pesca»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, sezione 3, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) «sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti»: i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati nell'accezione dell'articolo 3, punti 1 e 2 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché derivati da prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini;
- d) «prodotti originari della Groenlandia»: i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, quali definiti conformemente alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.

*Articolo 3***Norme generali applicabili ai controlli sanitari di prodotti tra l'Unione e la Groenlandia**

1. La Danimarca e la Groenlandia provvedono affinché i pertinenti atti giuridici dell'Unione applicabili ai prodotti definiti all'articolo 2 siano attuati in Groenlandia.
2. Gli Stati membri non eseguono i controlli veterinari applicabili ai prodotti contemplati dalla presente decisione. I prodotti provenienti dalla Groenlandia sono immessi sul mercato interno in virtù delle norme sanitarie applicabili nell'Unione purché la Danimarca e la Groenlandia assicurino, in particolare, il pieno rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) l'efficace recepimento e attuazione in Groenlandia delle norme applicabili stabilite dagli atti giuridici dell'Unione in materia di salute animale e sicurezza degli alimenti, relative ai prodotti;
  - b) l'elaborazione e l'aggiornamento, da parte delle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia, di un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;
  - c) la conformità delle partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione alle norme applicabili stabilite dagli atti giuridici dell'Unione in materia di salute degli animali e sicurezza degli alimenti.

*Articolo 4***Piani di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura**

Conformemente alla direttiva 96/23/CE, la Danimarca e la Groenlandia sottopongono all'approvazione della Commissione i piani di sorveglianza per la ricerca di residui e sostanze negli animali d'acquacoltura in Groenlandia.

*Articolo 5***Controlli relativi ai prodotti introdotti in Groenlandia da paesi terzi**

1. Le partite di prodotti introdotti in Groenlandia da paesi terzi sono sottoposte a controlli veterinari conformemente alle disposizioni della direttiva 97/78/CE.

Per facilitare tali controlli veterinari la Commissione fornisce alle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia i codici NC dei prodotti di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE.

2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE, sono sottoposte all'approvazione della Commissione proposte relative ai posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia.

L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia è incluso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

*Articolo 6***Sistema informativo**

1. Conformemente alla decisione 2004/292/CE, le informazioni relative alla circolazione e agli scambi dei prodotti da e per la Groenlandia sono trasmesse in lingua danese tramite il sistema informatico veterinario integrato (Traces).
2. Conformemente alla direttiva 82/894/CEE e alla decisione 2005/176/CE, le malattie degli animali acquatici relativamente ai prodotti della Groenlandia sono notificate tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (Animal Disease Notification System, ADNS).
3. I rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti dai prodotti della Groenlandia sono notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

*Articolo 7***Marchio d'identificazione**

Conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I.B, le partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione sono contrassegnate con il marchio d'identificazione relativo alla Groenlandia, «GL».

*Articolo 8***Conferma del rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione**

La Danimarca e la Groenlandia confermano per iscritto alla Commissione, prima della data d'applicazione della presente decisione di cui all'articolo 9, che sono state adottate le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

*Articolo 9***Entrata in vigore e applicabilità**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dalla data in cui il primo posto d'ispezione transfrontaliero della Groenlandia è inserito nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

FAZEKAS S.

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2011

**sulla posizione che l'Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera riguardo al suo regolamento interno, da stabilirsi in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in merito all'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e alle misure doganali di sicurezza**

(2011/409/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza <sup>(1)</sup>, (in prosieguo «l'accordo»),vista la decisione 2009/556/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

L'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo stabilisce che il comitato misto istituito dall'accordo stesso (di seguito «il comitato misto UE-Svizzera») deve adottare il suo regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La posizione che l'Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera riguardo al suo regolamento interno, da stabilirsi in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo, è definita nel progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera figurante in allegato.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 31.7.2009, pag. 22.

**Progetto di**  
**DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA**  
**del ...**

**che adotta il regolamento interno del comitato misto e istituisce un gruppo di lavoro**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardanti l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 4 e 5,

HA CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

CAPO I

**REGOLAMENTO INTERNO**

*Articolo 1*

**Composizione e presidenza**

Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione europea e da rappresentanti della Confederazione svizzera. Le parti contraenti assumono a turno la presidenza per la durata di un anno civile.

Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte contraente.

Previo accordo delle parti contraenti, il comitato misto può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire le informazioni specifiche richieste.

*Articolo 2*

**Segretariato**

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla presidenza. Qualsiasi corrispondenza destinata al comitato misto, comprese le domande di iscrizione dei punti all'ordine del giorno delle riunioni, va indirizzata al suo presidente.

*Articolo 3*

**Riunioni**

Ricevuto l'accordo delle due parti contraenti, il presidente del comitato misto fissa la data e il luogo delle riunioni. Le riunioni si tengono, alternativamente, a Bruxelles e in Svizzera.

*Articolo 4*

**Ordine del giorno delle riunioni**

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno è trasmesso alle parti contraenti entro dieci giorni dall'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione è giunta al presidente almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti di riferimento devono pervenire alle due parti contraenti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti questi termini possono essere abbreviati, previo l'accordo di entrambe le parti contraenti.

L'ordine del giorno viene adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione.

*Articolo 5*

**Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono aperte al pubblico.

Le decisioni del comitato misto sono coperte da segreto professionale.

*Articolo 6*

**Verbale**

Il verbale è redatto dal presidente alla fine di ogni riunione. Il progetto di verbale è sottoposto al comitato misto per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e inviato a ciascuna parte contraente.

*Articolo 7*

**Adozione degli strumenti**

Le raccomandazioni e le decisioni ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo recano il titolo di «raccomandazione» e di «decisione» seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Esse sono firmate dal presidente e comunicate alle parti contraenti.

*Articolo 8*

**Procedura scritta**

Nei casi urgenti e previo consenso delle parti contraenti, le decisioni e le raccomandazioni possono essere adottate con procedura scritta.

*Articolo 9*

**Spese**

Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto sono a carico di ciascuna parte contraente.

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

*Articolo 10***Elenco degli arbitri**

In caso decida di sottoporre una controversia alla procedura arbitrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto redige l'elenco dei super-arbitri previsto dall'allegato III dell'accordo entro due mesi dalla sua decisione.

## CAPO II

**GRUPPO DI LAVORO***Articolo 11***Gruppo di lavoro sulle procedure e le misure doganali di sicurezza**

È istituito un gruppo di lavoro incaricato di assistere il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni nei settori contemplati dai capitoli II (procedure) e III (misure doganali di sicurezza) dell'accordo.

*Articolo 12***Regolamento interno del gruppo di lavoro**

Gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 9 della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, alle riunioni del gruppo di lavoro.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il comitato misto*  
*Il presidente*

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 luglio 2011

**concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese**

(BCE/2011/10)

(2011/410/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare l'articolo 12.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18.2,

Considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali la cui moneta è l'euro hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri di idoneità per le garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono stabiliti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema <sup>(1)</sup> (di seguito denominato «caratteristiche generali»).
- (2) Ai sensi della sezione 1.6 delle caratteristiche generali, il consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. In virtù della sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali, l'Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito.
- (3) Sussistono circostanze eccezionali nei mercati finanziari derivanti dalla posizione fiscale del governo portoghese che hanno prodotto un'alterazione della normale valutazione del mercato dei titoli emessi dal governo portoghese, con effetti negativi sulla stabilità del sistema finanziario. Tale situazione di carattere eccezionale richiede un rapido e temporaneo adattamento del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema.
- (4) Il Consiglio direttivo ha tenuto conto del fatto che il governo portoghese ha approvato e ha dato inizio all'at-

tuazione di un programma di risanamento economico e finanziario che è stato negoziato con la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario internazionale, nonché dell'impegno fermamente assunto dal governo portoghese per dare piena attuazione a tale programma. Il consiglio direttivo ha altresì valutato gli effetti di tale programma sui titoli emessi dal governo portoghese sotto il profilo della gestione del rischio di credito dell'Eurosistema. Il consiglio direttivo ritiene che il programma sia appropriato e che pertanto, sotto il profilo della gestione del rischio di credito, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese conservino uno standard di qualità sufficiente per continuare a costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia. Tali valutazioni positive costituiscono le basi della presente sospensione a carattere eccezionale e temporaneo del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema, posta in essere con l'obiettivo di contribuire alla solidità delle istituzioni finanziarie e in tal modo rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e tutelare i clienti di dette istituzioni.

- (5) La BCE controllerà attentamente l'impegno costante e fermo del governo portoghese nel dare piena attuazione al programma di risanamento economico e finanziario alla base del presente adattamento a carattere eccezionale e temporaneo del quadro di politica monetaria dell'Eurosistema.
- (6) Il presente adattamento a carattere eccezionale del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema è stato deciso e annunciato pubblicamente dal consiglio direttivo il 7 luglio 2011. Verrà temporaneamente applicato fino a quando il Consiglio direttivo non ritenga che la stabilità del sistema finanziario consenta la normale applicazione del quadro di riferimento per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

**Sospensione di talune disposizioni delle caratteristiche generali**

1. I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui al sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali, sono sospesi ai sensi degli articoli 2 e 3.

<sup>(1)</sup> GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le caratteristiche generali, prevale la prima.

*Articolo 2*

**Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo portoghese**

La soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo portoghese. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a prescindere dalla valutazione esterna della qualità creditizia.

*Articolo 3*

**Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili garantiti dal governo portoghese**

La soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili garantiti dal governo portoghese.

Le garanzie fornite dal governo portoghese continuano ad essere soggette ai requisiti stabiliti nel sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a prescindere dalla valutazione esterna della qualità creditizia.

*Articolo 4*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 luglio 2011.

*Il presidente della BCE*  
Jean-Claude TRICHET

---



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

